

**MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
COLPITE DALL'EPIDEMIA COVID-19  
ARTICOLO 56 DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**

**DOMANDA DI ADESIONE**

Alla spettabile **UniCredit Leasing S.p.A.**

La/lo scrivente \_\_\_\_\_ ,

(di seguito: il "**Richiedente**"), con sede legale/corrente in \_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ con numero di codice fiscale \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ (telefono)

\_\_\_\_\_ (p.e.c.), \_\_\_\_\_ (e-mail),

nella persona del sottoscritto \_\_\_\_\_ ,

con riferimento al contratto di locazione finanziaria (leasing) \_\_\_\_\_ (di seguito:

il "**Contratto**"), presa visione dell'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: il "**Decreto**

**Legge**"),

**c h i e d e**

di avvalersi, per i canoni in scadenza prima del 31 gennaio 2021 anche eventualmente già scaduti e rimasti insoluti, della misura di sostegno finanziario della sospensione fino al 31 gennaio 2021 prevista dall'articolo 56 del Decreto Legge, optando per la sospensione:

dell'importo complessivo dei canoni

della sola quota capitale dei canoni, fermo il pagamento della quota interessi alle relative scadenze

(di seguito: la "**Sospensione**").

In relazione a quanto sopra, il Richiedente

**s i d i c h i a r a c o n s a p e v o l e e a c c e t t a c h e**

in caso di Sospensione dell'importo complessivo dei canoni,

- (i) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone pagato prima della Sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della Sospensione e fino alla data del loro pagamento – allo stesso tasso e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto, tenendo anche conto dell'indicizzazione qualora il Contratto fosse indicizzato (di seguito: gli "**Interessi**");
- (ii) gli Interessi dovranno essere pagati dal Richiedente a UniCredit Leasing in unica soluzione – purché il loro ammontare sia pari o inferiore a quello di un canone periodico del Contratto – alla prima scadenza di un

- canone successiva al 31 gennaio 2021 (se, per esempio, i canoni del Contratto scadono il giorno 16 del mese, gli Interessi dovranno essere calcolati fino al ed essere pagati il 16 febbraio 2021);
- (iii) qualora gli Interessi fossero di ammontare maggiore a quello di un canone periodico del Contratto, essi verranno frazionati in due o più rate, la prima delle quali sarà di ammontare pari alla differenza fra il totale degli Interessi e quella di uno, due o più canoni periodici a seconda di quanti ne saranno necessari per raggiungere l'ammontare degli Interessi;
  - (iv) per consentire al Richiedente il pagamento degli Interessi, anche il pagamento del primo ed, eventualmente, del secondo, del terzo, etc. canone successivo al 31 gennaio 2021 verrà sospeso;
  - (v) il pagamento dei canoni periodici riprenderà in ogni caso alla seconda (ovvero alla terza, alla quarta o successiva a seconda dell'ammontare degli Interessi) scadenza di un canone successiva alla cessazione della Sospensione (se, per esempio, i canoni del Contratto scadono il giorno 16 del mese e sarà necessaria una sola rata di Interessi, il pagamento del primo dei canoni oggetto di Sospensione dovrà essere effettuato il 16 febbraio 2021 ed a seguire tutti gli altri);
  - (vi) conseguentemente il piano di ammortamento verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità corrispondenti ai canoni non pagati per effetto della Sospensione;
  - (vii) come ulteriore conseguenza anche la scadenza finale del Contratto e, quindi, dell'obbligo di pagamento del prezzo di eventuale acquisto finale sarà traslata in avanti per uguale periodo (se, per esempio, i canoni non pagati per effetto della Sospensione saranno stati sette, la scadenza finale del Contratto slitterà in avanti di sette mesi);
  - (viii) i costi per i servizi accessori saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del Contratto a seguito della Sospensione e quanto la Richiedente non avrà pagato fino al 31 gennaio 2021 sarà suddiviso in quote uguali e addebitati alla Richiedente medesima in tutte le fatture relative agli Interessi, prima, ed ai canoni, poi, a partire dal 1° febbraio 2021;
  - (ix) la Sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
  - (x) la Sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo;

in caso di Sospensione della sola quota capitale dei canoni,

- (i) le quote interessi dei canoni oggetto di Sospensione nonché i costi per i servizi accessori verranno pagati alle scadenze originarie;
- (ii) il pagamento dei canoni periodici riprenderà in ogni caso alla prima scadenza di un canone successiva alla cessazione della Sospensione (se, per esempio, i canoni del Contratto scadono il giorno 16 del mese, il pagamento del primo dei canoni oggetto di Sospensione dovrà essere effettuato il 16 febbraio 2021 ed a seguire tutti gli altri);
- (iii) conseguentemente il piano di ammortamento verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di canoni oggetto di Sospensione;
- (iv) come ulteriore conseguenza anche la scadenza finale del Contratto e, quindi, dell'obbligo di pagamento del prezzo di eventuale acquisto finale sarà traslata in avanti per uguale periodo (se, per esempio, i canoni oggetto di Sospensione saranno stati sei, la scadenza finale del Contratto slitterà in avanti di sei mesi);
- (v) la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
- (vi) la sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo.

Allo scopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso sono puniti, come previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, il Richiedente

a u t o c e r t i f i c a

ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 56 comma 3 del Decreto Legge di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Sempre allo scopo, assumendone ogni responsabilità, il Richiedente

d i c h i a r a

- (a) di essere una micro/piccola/media impresa – per come definita dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – avente sede in Italia o comunque soggetto ad essa equiparato (professionista operante in Italia);

- (b) che, per quanto a sua conoscenza, non presenta esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del richiamato decreto (17 marzo 2020), classificate come esposizione creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;

d i c h i a r a i n o l t r e

- (a) che il Contratto non è un contratto di leasing operativo;  
(b) che il Contratto era già stato stipulato alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2020);  
(c) che il Contratto ha per oggetto beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o della professione del Richiedente.

Qualora il Richiedente avesse stipulato uno o più contratti in derivati direttamente connessi ed a copertura dei rischi derivanti dal Contratto e fosse Suo interesse ottenere la sospensione anche in relazione agli stessi, è consapevole che dovrà rivolgersi direttamente alle controparti di tali contratti.

In fede.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma del legale rappresentante o del titolare)

**NOTA BENE**

**DA FAR FIRMARE DIGITALMENTE CON TRASMISSIONE VIA PEC**

**QUALORA NON VENGA FIRMATA DIGITALMENTE LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA SU  
OGNI FOGLIO, AD ESSA DOVRA' ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL  
SOTTOSCRITTORE E IL TUTTO TRASMESSO A MEZZO PEC**